



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna*

#### **IL DIRIGENTE**

- VISTO** Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs 297/94;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA** la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";
- VISTO** il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l'aggiornamento ed integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento (già Permanenti) del personale docente ed educativo ed educativo per il triennio 2014-2017, prorogate fino all'anno scolastico 2018/19 dalla legge n. 21/2016;
- VISTA** l'ordinanza n. 4605/2016 con cui il TAR ha disposto, nell'ambito del contenzioso R.G. n. 10462/2015, l'inserimento con riserva in GAE dei sotto elencati docenti, in quanto muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO** l'atto di questo Ufficio di Ambito Territoriale prot. n. 3555 del 30/08/2016 con il quale, in esecuzione del provvedimento summenzionato, i sotto elencati docenti sono stati inseriti in graduatoria ad esaurimento, con riserva, per l'insegnamento nella scuola primaria e/o nella scuola dell'infanzia;
- TENUTO CONTO** che gli inserimenti con riserva nelle GAE sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento degli stessi dalle graduatorie di pertinenza in caso di sentenza di merito di rigetto del relativo ricorso e che i relativi contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato stipulati riportano la "clausola risolutiva" espressa;
- VISTA** la decisione n. 11 del 15/11/2017 assunta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
- VISTE** le note MIUR Prott. n. 45988 del 17/10/2018 e n. 47743 del 29/10/2018 che forniscono agli USR indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4 e 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti;
- VISTA** la conseguente sentenza n. 7719/2020 pronunciata dal TAR del Lazio, pervenuta con nota USR Emilia-Romagna prot. n. 10161 del 09/07/2020, con la quale, in sede di merito, è stato rigettato il ricorso n. 10462/2015 proposto dai sottoelencati docenti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 38965 del 28/08/2019 la quale, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 finalizzato all'inserimento nelle GAE, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli, che ne dispongono la

Dirigente: Dott. Paolo Davoli  
Responsabile del procedimento: Milva Baldrati  
Referente del procedimento: Fiamma Zannoni

via di Roma, 69 – 48121 RA – Tel. 0544789351

PEC: [csara@postacert.istruzione.it](mailto:csara@postacert.istruzione.it) PEO: [usp.ra@istruzione.it](mailto:usp.ra@istruzione.it) WEB: <http://ra.istruzioneer.gov.it/>



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna*

- cancellazione dalle GAE con conseguente risoluzione del contratto stipulato con la clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020;
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale vengono dettate norme relative all'inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (già Permanenti) del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, e le allegate tabelle di valutazione dei titoli;
- CONSIDERATO** che alcuni dei ricorrenti non hanno aggiornato la propria posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento in occasione della procedura prevista dal D.M. 374/2019;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 3491 del 13/08/2019 con il quale sono state pubblicate le GAE definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado di questa provincia integrate ed aggiornate, valide per il triennio 2019/22;
- VISTA** la nota dell'Amministrazione Centrale prot. n. 1899 del 07/10/2019;
- VISTO** il D.L. n. 126 del 29/10/2019, così come convertito con la Legge n. 159 del 20/12/2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. N. 87 del 12/07/2018, così come convertito con la Legge n. 96/2018;
- RITENUTO** di dover dare applicazione alla norma succitata;
- VISTA** la nota prot. n. 3571 del 05/03/2020, con cui l'USR per l'Emilia-Romagna ha fatto pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudizi afferenti il contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla predetta legge;
- VISTO** l'art. 103 comma 1 Decreto Legge 18/2020 (convertito in Legge 27/2020) e l'art. 37 Decreto Legge 23/2020, in riferimento alla sospensiva dei termini nei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla citata sentenza n. 7719/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. 10462/2015 presentato dai sotto elencati ricorrenti, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi inseriti che non risultino in possesso di altro valido provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la loro permanenza nelle medesime graduatorie ad esaurimento in cui sono state inserite in forza dell'ordinanza del TAR del Lazio, n. 4605/2016;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 25, comma 5 del vigente CCNL Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

**DISPONE**

1. Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 7719/2020, **il depennamento, ora per allora**, dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ravenna, relative agli anni scolastici antecedenti il triennio 2019/2022, per la Scuola dell'Infanzia, per la scuola Primaria e dai correlati elenchi di sostegno, dei sotto elencati insegnanti:

Dirigente: Dott. Paolo Davoli  
Responsabile del procedimento: Milva Baldrati  
Referente del procedimento: Fiamma Zannoni

via di Roma, 69 – 48121 RA – Tel. 0544789351

PEC: [csara@postacert.istruzione.it](mailto:csara@postacert.istruzione.it) PEO: [usp.ra@istruzione.it](mailto:usp.ra@istruzione.it) WEB: <http://ra.istruzioneer.gov.it/>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna

Cognome e Nome	Dati di nascita	GAE di deprezzamento
ACCARRINO FRANCESCA	28/10/1980	INFANZIA-PRIMARIA
AMATO ALESSANDRO	01/06/1976	PRIMARIA
BATTISTA PATRIZIA	11/11/1966	INFANZIA-PRIMARIA
BOLOGNESI VALENTINA	22/11/1976	INFANZIA-PRIMARIA
BORGHESI CASALI PAOLO	30/06/1979	INFANZIA-PRIMARIA
BRANDOLINI GIOVANNA	15/09/1964	INFANZIA-PRIMARIA
CARUSO ANTONELLA	29/05/1981	INFANZIA-PRIMARIA
CASTALDO CARLOTTA	21/06/1980	INFANZIA-PRIMARIA

2. la **cancellazione** degli aspiranti indicati di seguito dalla Graduatoria ad Esaurimento del personale docente di scuola dell'infanzia valevole per il triennio 2019/2022 della provincia di Ravenna, pubblicata con decreto prot. n. 3491 del 13/08/2019, nonché dalla relativa Graduatoria di Istituto di prima fascia:

Cognome e Nome	Dati di nascita	GAE di deprezzamento
ALTOVINO MELISSA GRAZIA	21/01/1981	INFANZIA-PRIMARIA
BERNARDI ELEONORA	07/04/1980	INFANZIA-PRIMARIA

3. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni presso le quali i destinatari del presente provvedimento abbiano in essere un contratto **a tempo indeterminato** provvederanno a mettere in atto le procedure di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, stipulato con clausola risolutiva in accordo con l'eventuale diversa scuola di titolarità. L'ufficio scrivente invierà alle scuole di competenza la revoca dell'immissione in ruolo dei docenti interessati. I Dirigenti provvederanno inoltre ad effettuare le coerenti modifiche a SIDI ed alle conseguenti comunicazioni al MEF-RTS.
4. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni presso le quali i destinatari del presente provvedimento abbiano in essere un contratto **a tempo determinato al 31/08**, stipulato per il corrente anno scolastico da GAE o da I fascia delle graduatorie d'istituto, provvederanno alla pronta risoluzione dello stesso.
5. Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risultano eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, **cancellando le relative posizioni dalla prima fascia**, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi. Qualora questi ultimi non risultassero già iscritti in seconda fascia potranno presentare domanda per l'inserimento nelle Graduatorie di Istituto secondo i criteri e i vincoli disposti dal D.M. n. 374/2017.
6. Gli aspiranti riportati nell'elenco con contratto **a tempo determinato** al 30/06 non subiranno modifiche al contratto in essere.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Davoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Dirigente: Dott. Paolo Davoli  
Responsabile del procedimento: Milva Baldrati  
Referente del procedimento: Fiamma Zannoni

via di Roma, 69 – 48121 RA – Tel. 0544789351

PEC: [csara@postacert.istruzione.it](mailto:csara@postacert.istruzione.it) PEO: [usp.ra@istruzione.it](mailto:usp.ra@istruzione.it) WEB: <http://ra.istruzione.gov.it/>